

Titolo: Un caso di sparizione di tomba di famiglia

Domanda:

Da tempo mi arrovello per quanto accaduto alla mia tomba di famiglia nel cimitero del comune di Varese Ligure (SP).

Il giorno del funerale di mia madre, nata in quel comune (1922) e ivi sotterrata il 29/01/2005, durante la cerimonia di inumazione in terra come da sua scelta, mi accorgo che poco distante è sparita la mia tomba di famiglia (ormai completa di feretri) e sostituita da una tomba di altra famiglia tra l'altro più grande. Ovviamente penso che i miei familiari che la occupavano siano finiti senza essere avvisato dal Comune, nell'ossario.

Molti in Varese Ligure dove sono venuto a risiedere nel 2010, mi hanno suggerito di fare "qualcosa" considerato che a molti di loro la situazione non quadra e nemmeno piace (come a me).

Carlo Maria Nicolini

Risposta:

Sua madre venne inumata in Campo Comune.

Trattandosi di sepoltura in terra, la legge stabilisce (DPR 285/1990 art. 82 comma 1) che dopo 10 anni d'inumazione il Comune deve provvedere alla esumazione per raccoglierne i Resti Ossei al fine di rendere disponibile, il campo di sepoltura ad altre inumazioni (richiamiamo gli artt 15 e 17 del vigente Regolamento comunale di Polizia mortuaria).

- 1) Ossario comune in mancanza di disposizioni dei famigliari
- 2) Ossario o loculo per ossari
- 3) Loculo per cadaveri, ad es. nel caso in cui sia stato acquisito precedentemente per la sepoltura di altro parente (ovviamente già avvenuta), quindi ricorrono le condizioni per poter ricoverare in tale "sepolcro" anche le suddette "ossa" (vedasi artt. 36, 39, 40 e 43 del Reg. comunale);
- 4) Tomba di Famiglia.

Suggeriamo di avanzare la richiesta di esumazione ordinaria dei resti di Sua Madre, essendo a tutt'oggi trascorsi più di 10 anni di sepoltura, evidenziando di voler riporre (seppellire) tali resti ossei nella Tomba di Famiglia "Nicolini".

In tal modo potrete richiedere sia materiale documentale (accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990 (4)) di quanto non sia più in Vs. possesso di documenti relativi alla Tomba e per conoscere cosa sia accaduto della Vs. Tomba di Famiglia: atterrata o demolita e/o assegnata ad altro Concessionario e perché per quali motivi e con quali atti!

Oggi è escluso il reato di "vilipendio" di cadavere sui deceduti che hanno maturato un periodo di sepoltura in loculo di almeno 20 anni, ma se l'estumulazione dei cadaveri dalla tomba di famiglia fosse stata fatta prima del 11/09/2003, entrata in vigore del DPR 254/2003, e se posteriormente uno dei cadaveri fosse stato sepolto da meno di 20 anni, lei potrebbe sporgere denuncia penale per "vilipendio di cadavere" nei confronti di chi ha

autorizzato la estumulazione dei feretri presenti nella tomba. L'art. 87 del medesimo DPR 285/1990 recita "E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo ..."

Il DPR 285/1990 all'art. 86 (estumulazione cioè estrarre un feretro da un loculo anche di tomba di famiglia), al comma 1, dispone che "Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere della concessione e sono regolate dal Sindaco": Lei o sua madre avete ricevuto comunicazioni a riguardo? Eravate rintracciabili?

Altro elemento da non sottovalutare sono eventuali "autocertificazioni" effettuate da altri non parenti o da altri parenti che hanno escluso sua madre quando era ancora in vita ovvero Lei nel caso sua madre non fosse più in condizioni di "intendere e volere" o in quanto figlio e quindi discendente diretto della famiglia Nicolini.

Il Comune non ha compiuto l'onere di diligenza di appurare che le eventuali auto-dichiarazioni fossero mendaci, pur sapendo che sua madre era cittadina residente e/o Lei, suo figlio, ne faceva le veci, almeno fino al decesso nel 2005 e poi come discendente diretto dei fondatori del sepolcro.

Il Comune dovrà rispondere a riguardo.

Quindi si verrà a conoscere se per caso fosse scaduta la concessione, oppure se la Tomba di Famiglia fosse in condizioni di manutenzione di far presupporre ad un "abbandono di sepolcro" o se altri non aventi diritto hanno dato disposizioni in merito.

Non appena avrà ottenuto dati, riscontri, informazioni e copie documentarie delle quali non è in possesso dal Comune, su Sua richiesta di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990 sarà opportuno individuare un avvocato al quale dare mandato di attivare un procedimento risolutivo.

Molti maggiori dettagli si possono trovare nella risposta completa.

Approfondimenti:

Varese Ligure (La Spezia), un bel Borgo italiano con una popolazione, oggi, ridotta a circa 2.000 abitanti (1) con il territorio comunale più ampio di tutta la Liguria, secondo solo a Genova, caratterizzato da ben 13 cimiteri! (2)

Il caso trattato nel presente quesito, presumibilmente si riferisce al Cimitero capoluogo (quello principale) che sorge nelle vicinanze del Borgo. (3)

Il Comune di Varese Ligure ha approvato il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53/2011 (4).

Ricapitolando i dati del problema, undici anni fa, Sua madre venne inumata, "per scelta (volontà espressa in vita da parte della defunta stessa", in Campo Comune del Cimitero cittadino di Varese Ligure.

Trattandosi di sepoltura in terra, la legge stabilisce (DPR 285/1990 art. 82 comma 1) che dopo 10 anni d'inumazione il Comune deve provvedere alla "esumazione" per raccoglierne i "Resti Ossei" al fine di rendere disponibile, il campo di sepoltura ad altre inumazioni (richiamiamo gli artt 15 e 17 del vigente Regolamento comunale di Polizia mortuaria).



I "Resti Ossei" potranno essere, in tal modo raccolti ed indirizzati (art. 85 comma 1), secondo le volontà espresse in vita dal defunto o secondo le volontà dei familiari, per il loro deposito in:

- 5) Ossario comune se così richiesto "esplicitamente" dai familiari del defunto;
- 6) Ossario o loculo per ossari, soluzione che prevede la richiesta anticipata di assegnazione di un loculo-ossario, la cui concessione verrà al coniuge superstite o al figlio (o figlia) del defunto ovvero colui che ha condizione di disporre per tale deceduto;
- 7) Loculo per cadaveri, ad es. nel caso in cui sia stato acquisito precedentemente per la sepoltura di altro parente (ovviamente già avvenuta), quindi ricorrono le condizioni per poter ricoverare in tale "sepolcro" anche le suddette "ossa" (vedasi artt. 36, 39, 40 e 43 del Reg. comunale);
- 8) Tomba di Famiglia, "fondata" ad es. da suo padre (marito della defunta) oppure da un nonno o bisnonno sia materno che paterno, quindi ascendente diretto di sua madre (vedasi artt. 40, 43 e 47).

Sugeriamo pertanto di avanzare la suddetta richiesta, in relazione al Suo specifico caso, di esumazione ordinaria dei resti di Sua Madre, essendo a tutt'oggi trascorsi più di 10 anni di sepoltura, evidenziando di voler riporre (seppellire) tali resti ossei nella Tomba di Famiglia "Nicolini" (ipotizziamo si chiamasse con il cognome della famiglia di Sua madre).

Si ritiene che in tal modo potrete, in un oggettivo contesto, richiedere sia materiale documentale (accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990 (4)) di quanto non sia più in Vs. possesso di documenti relativi alla Tomba e per conoscere cosa sia accaduto della Vs. Tomba di Famiglia: atterrata o demolita e/o assegnata ad altro Concessionario e perché per quali motivi e con quali atti!

Il Regolamento comunale ha giustamente articoli in merito alla gestione delle concessioni rilasciate quali: art. 46 Decadenza della concessione, art. 47 Estinzione delle concessioni, art. 48 Revoca di concessioni per manufatti pericolanti, nonché l'art. 45 Rinuncia al diritto d'uso e il già citato art. 43 che prevede anche la possibilità di "rinnovo" della concessione cimiteriale.

Altro elemento importante da tenere conto sono gli effetti del DPR 254/2003 del 15/07/2003 (G.U. n. 211 del 11/09/2003), il cui testo è consultabile nella pagina "DOCUMENTAZIONE" del Ns. sito. L'entrata in vigore di tale decreto, ha di fatto modificato ed integrato il Regolamento nazionale di polizia mortuaria (altro DPR) relativamente agli artt. 86 e 87: in sostanza oggi è escluso il reato di "vilipendio" di cadavere sui deceduti che hanno maturato un periodo di sepoltura in loculo di almeno 20 anni, difatti oggi sono considerati "resti mortali", quindi non più cadaveri.

Questo significa che se le operazioni di estumulazione fossero state effettuate prima dell'entrata in vigore del suddetto DPR 254/2003 (peraltro il Regolamento comunale in vigore nemmeno cita tale legge tra le fonti normative all'interno delle quali è stato redatto il testo di tale regolamento) Lei potrebbe esercitare diritto di denuncia per "vilipendio di cadavere" nei confronti di chi ha autorizzato alla estumulazione dei feretri presenti nella tomba. L'art. 87 del medesimo DPR 285/1990 recita "E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo ...".

Il DPR 285/1990 all'art. 86 (estumulazione cioè estrarre un feretro da un loculo anche di tomba di famiglia), al comma 1, dispone che "Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere della concessione e sono regolate dal Sindaco": Lei o sua madre avete ricevuto comunicazioni a riguardo?



Altro elemento da non sottovalutare sono eventuali "autocertificazioni" effettuate da altri non parenti o da altri parenti che hanno escluso sua madre quando era ancora in vita ovvero Lei nel caso sua madre non fosse più in condizioni di "intendere e volere" o in quanto figlio e quindi discendente diretto della famiglia Nicolini. Il Comune non ha compiuto l'onere di diligenza di appurare che le eventuali auto-dichiarazioni fossero mendaci, pur sapendo che sua madre era cittadina residente e/o Lei, suo figlio, ne faceva le veci, almeno fino al decesso nel 2005 e poi come discendente diretto dei fondatori del sepolcro.

Il Comune dovrà rispondere a riguardo.

Quindi si verrà a conoscere se per caso fosse scaduta la concessione, oppure se la Tomba di Famiglia fosse in condizioni di manutenzione di far presupporre ad un "abbandono di sepolcro".

In questi casi il Comune, comunque è tenuto ad effettuare tutte le ricerche possibili per identificare e comunicare al familiare superstite:

- a) se la concessione fosse scaduta, se il familiare supersite avesse voluto richiederne il rinnovo dove il familiare avrebbe voluto custodire i resti mortali o i resti ossei di tutti i defunti presenti in quella tomba o se fosse stato interessato ad una proroga o rinnovo di concessione (condizione generalmente contemplata nell'atto di concessione di Tomba di Famiglia);
- b) se vi fossero state condizioni di "abbandono di sepolcro", cioè una assenza manutentiva della Tomba, una inosservanza a "reiterati avvisi" ad intervenire per le riparazioni e per ridefinire condizioni di decenza del manufatto in relazione al luogo, ovvero per porre pristino a situazioni, "eventuali" di pericolo pubblico (es. una grondaia sganciata, tegole che cadono a terra, cancello scardinato, fessurazioni murarie, ecc.);
- c) se vi fosse stata necessità di demolire la tomba per carenza di spazio cimiteriale.

Se tali condizioni ed elementi non saranno puntualmente ed ampiamente documentati da parte del Comune, potrebbe risultare probabile che il Comune ha impropriamente destinato ad altra famiglia una Concessione cimiteriale che non poteva essere revocata (attenzione occorre guardare bene il testo della concessione cimiteriale originaria), per di più il Comune si è assunto il pericoloso compito di estumulare resti mortali o resti ossei o forse anche cadaveri (se le operazioni fossero avvenute prima del settembre 2003), cosa per la quale si potrebbe verificare l'esistenza di una possibile denuncia penale per il reato di "vilipendio di cadavere".

Quindi cogliendo l'opportunità suddetta Lei deve approfondire i motivi che hanno indotto il Comune a "requisire" o "revocare" la concessione cimiteriale. Mi pare che il Comune non possa sostenere che non sapesse nulla della Vs. Famiglia visto che ha autorizzato la sepoltura della Madre defunta nel 2005!

Se fosse accaduto che qualche suo parente avesse autorizzato la revoca anticipata della concessione occorre approfondire, in quanto nessuno può obbligare alla rinuncia del sepolcro, altri discendenti, ogni discendente può farlo solo per se stesso.


Riteniamo che potrà tranquillamente arrivare alla soluzione del problema illustrato, probabilmente sarà opportuno individuare un avvocato al quale dare mandato di attivare un procedimento risolutivo, appena avrà ottenuto dati, riscontri, informazioni e copie documentarie che evidentemente al momento non ha consultato oppure delle quali non ne è in possesso: il Comune, su Sua richiesta di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990 Le fornirà copia e informazione di ciò che richiederà e Le servirà per recuperare i documenti che nel tempo la Sua Famiglia dovesse aver smarrito: a tale riguardo le segnaliamo che sul Ns. sito in DOCUMENTAZIONE è disponibile una breve guida utile all'esercizio della trasparenza



delle pubbliche amministrazioni e quindi al così detto **"accesso agli atti (Legge 241/90)"** da richiedere al suo Comune per ottenere copia di quanto Le sarà necessario.

NOTE:

(1) Il Comune di Varese Ligure è caratterizzato da un fenomeno di lenta ma continua decrescita che ha origine nel 1881 ma si configura con una costante e sensibile diminuzione decennale dal 1951 (vedi sottostante primo grafico (da www.wikipedia.it) e prosegue tutt'oggi (vedi il secondo grafico).



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI VARESE LIGURE (SP) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT


(*) post-censimento

Nei grafici sottostanti si illustra la situazione demografica attuale e dell'ultimo decennio, utile a capire i fenomeni di mortalità comunali. La lettura della piramide dell'età (ormai un "fuso" e non più piramide) evidenzia che la maggiore concentrazione di individui nella popolazione di Varese L. è rappresentata dagli ultrasettantacinquenni (oltre l'8%



dell'intera popolazione) a cui segue la popolazione dei "cinquantini" come direbbe lo scrittore Andrea Camilleri (oltre il 7,5%).

A seguire poniamo il grafico del saldo demografico dei nati e dei morti che mostra come le morti siano nettamente superiori alle nascite evidenziando sia la regressione della popolazione e il suo notevole invecchiamento.



(2) Dall'art. 1 del vigente regolamento di Polizia mortuaria comunale, si legge la seguente distinta, *"I cimiteri del Comune di Varese Ligure sono siti a Varese Ligure-capoluogo e nelle seguenti frazioni: Buto, Caranza, Cassego, Cavizzano, Comuneglia, Costola, Montale, Salino, San Pietro Vara, Scurtabò, Taglieto, Tevigio, Valletti."*

(3) Due immagini di Varese Ligure, la prima evidenzia il borgo e la localizzazione rispetto a questo del Cimitero capoluogo, l'altra è un dettaglio di una parte dell'interno del Cimitero capoluogo (tratta da street view di Google), evidenzia il Campo di inumazione principale.



Figura 1 - Ortofoto (tratta da “google earth”) di Varese Ligure, è visibile in basso a dx il Cimitero capoluogo



Figura 2 – Dettaglio di vista tratta da “google street view” del Cimitero capoluogo (campi di inumazione)

(4) Il testo del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria revisione 2011 è di seguito allegato.

La redazione di TuttoSuiCimiteri.



QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo. Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTune" di Apple, nonché su "WindowsPhone" ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle "App

COMUNE DI VARESE LIGURE

Provincia di La Spezia

Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 53 R.D.

in data 22 novembre 2011

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento comunale di Polizia mortuaria.

L'anno duemilaundici il giorno ventidue del mese novembre alle ore 15.30, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità e nei termini prescritti dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

La seduta è pubblica in sessione straordinaria.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dott.ssa Sabina Desiderato, che provvede alla redazione del presente verbale.

... o m i s s i s ...

All'appello risultano:

1)	MARCONE	Michela	<i>Sindaco Pres.te</i>
2)	CURTI	Vittorio	
3)	DELUCCHI	Elisa	
4)	FIGONE	Mauro	
5)	FILIPPELLI	Corrado	
6)	GAGLIARDO	Bartolomeo	
7)	GINOCCHIO	Marina	
8)	PICETTI	Federica	
9)	PODESTA'	Fabrizio	
10)	GALLO	Paolo	
11)	CADEMARCHI	Luigina	
12)	LUCCHETTI	Gian Carlo	
13)	DE PAOLI	Giovanni	
		TOTALE	

Pres.	Ass.
Si	
Si	
Si	
	Si
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
	Si
Si	
Si	
11	02

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora Michela Marcone, in qualità di Sindaco, assume la presidenza, invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 62 del 14.09.1992, è stato approvato il regolamento comunale di polizia mortuaria successivamente modificato ed integrato con atti consiliari n. 80 del 28.11.1992, n. 41 del 23.06.1994, n. 42 del 28.11.1998 e n. 23 del 29.11.2007;

RILEVATO che successivamente all'approvazione del suddetto regolamento sono state emanate diverse disposizioni, in materia di Polizia mortuaria, tra le quali le seguenti normative:

- Legge 30.03.2001 n. 130 recante "*disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*";
- L.R. 04.07.2007, n. 24 avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri*";
- Regolamento regionale 11 marzo 2008, n. 1 avente ad oggetto "*Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri)*";

ATTESO che è interesse preminente dell'Amministrazione comunale adottare regolamenti aggiornanti che disciplinino in modo corretto i rapporti giuridici con i cittadini nel rispetto del principio di legalità ed imparzialità della Pubblica Amministrazione;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all'adozione di un nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria che, tenga conto del corrente quadro normativo, disciplini in ambito comunale le attività ed i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse condizioni religiose e culturali, con la finalità di tutelare l'interesse pubblico in base a principi di efficienza ed efficacia;

VISTO il nuovo schema di "regolamento comunale di polizia mortuaria" composto da n. 51 articoli, allegato al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA la mail datata 18.10.2011 con la quale il Sindaco inviava la bozza di regolamento di Polizia mortuaria ai capigruppo e chiedeva di inviare eventuali proposte e/o osservazioni entro il 19.11.2011 (in atti prot. n. 6601/2011);

ACQUISITO il parere favorevole reso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 dal responsabile del servizio in riferimento alla regolarità tecnica;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 "*Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*";

VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "*Approvazione del regolamento di polizia mortuaria*";

VISTE le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998;

VISTO il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, "*Ordinamento dello Stato Civile*";

VISTA la Legge 30.03.2001 n. 130 "*disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*";

VISTA la L.R. 04.07.2007, n. 24 "*Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri*";

VISTO il Regolamento Regione Liguria 11 marzo 2008, n. 1 "*Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri)*";

VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione n. 33 in data 19.09.2001 e successivamente modificato con deliberazione n. 43 adottata dal Consiglio comunale in data 29.11.2001

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il verbale degli interventi dei Consiglieri redatto dal Segretario Comunale prot. n. 7349/2011;

Il Consigliere De Paoli propone un emendamento in riferimento all'art. 37 modificando le percentuali proposte nei termini seguenti:

“aumento della tariffa base al 30% e al 60% in luogo rispettivamente del 120% e del 240%, indicati nella originaria bozza dell'art. 37”

Con voti contrari 8 e 3 a favore (De Paoli, Gallo e Lucchetti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

membri assegnati	n° 13
membri in carica	n° 13
presenti.....	n° 11
votanti	n° 11
astenuiti	n° 0

DELIBERA

Di non approvare il proposto emendamento

Successivamente il Consigliere De Paoli propone un ulteriore emendamento in relazione all'art. 43 con riferimento alla durata delle concessioni relativa alle aree cimiteriali chiedendo che la durata sia portata a 90 anni in luogo di quanto indicato nella bozza dell'art. 43 che prevede che il concessionario possa optare tra i 60 o gli 80 anni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

membri assegnati	n° 13
membri in carica	n° 13
presenti.....	n° 11
votanti	n° 11
astenuiti	n° 0

Con n. 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

Di approvare il proposto emendamento

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

membri assegnati	n° 13
membri in carica	n° 13
presenti.....	n° 11
votanti	n° 11
astenuiti	n° 0

Con n. 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di approvare, per i motivi in premessa accennati, il nuovo regolamento “Regolamento comunale di polizia mortuaria”, nel testo composto di n. 51 articoli che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento comunale di Polizia mortuaria si intendono integralmente revocate le norme contenute nel regolamento di Polizia mortuaria approvato con atto consiliare n. 62 del 14.09.1992 e in altre disposizioni regolamentari che contrastano, in contrasto con il regolamento approvato col presente atto deliberativo;
4. Di inviare copia del nuovo regolamento di Polizia mortuaria approvato col presente atto deliberativo al Ministero della Salute per il tramite della Prefettura della Spezia per l’omologazione di cui all’articolo 345 del T.U.LL.SS. e per opportuna conoscenza alla Regione Liguria.

SUCCESSIVAMENTE

CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, che testualmente recita:

Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta che possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

membri assegnati	n° 13
membri in carica	n° 13
presenti.....	n° 11
votanti	n° 11
astenuti	n° 0

Con n. 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile



COMUNE DI VARESE LIGURE

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

approvato Con Deliberazione n. 53 adottata dal Consiglio Comunale in data
22.11.2011

NORME GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio del Comune di Varese Ligure, ad integrazione delle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27.07.1934 n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 396/2000 *“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;
- al D.P.R. 10.09.1990 n. 285 *“Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”*;
- alla Legge 30.03.2001 n. 130 *“Disposizioni in materia di cremazione e di dispersione delle ceneri”*;
- alla L.R. 04.07.2007 n. 24 modificata con L.R. 11.03.2008 n. 4 *“Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti” e ss.mm.ii.*;
- al Regolamento Regionale n. 1 del 11.03.2008.

I cimiteri del Comune di Varese Ligure sono siti a Varese Ligure-capoluogo e nelle seguenti frazioni: Buto, Caranza, Cassego, Cavizzano, Comuneglia, Costola, Montale, Salino, San Pietro Vara, Scurtabò, Taglieto, Tevigio, Valletti.

Art. 2 – RESPONSABILITA' DEL COMUNE

Le funzioni di polizia mortuaria sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Il Comune cura che, all'interno del Cimitero, siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al servizio o per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde civilmente e penalmente secondo le norme di legge.

Art. 3 – COMPORTAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso;
- b) introdurre armi, cani ad eccezione di quelli che accompagnano i non vedenti o altri animali;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode, e se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;

- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- m) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Comune.

I divieti predetti, in quanto possono essere applicati, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

All'interno dei cimiteri è consentito il solo accesso e transito pedonale, con sola eccezione per gli automezzi di servizio delle ditte di onoranze funebri e degli autorizzati.

Chiunque non rispettasse all'interno dei cimiteri le disposizioni di cui sopra sarà richiamato o/e diffidato dal personale di custodia e quando ne ricorrano gli estremi, dovrà essere chiesto l'intervento degli agenti della Forza Pubblica.

ART. 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

E' a carico del Comune, previa adozione di relativo atto deliberativo, la spesa per la fornitura della cassa per le salme di persone riconosciute indigenti o i cui familiari non siano in grado di sostenere. Tale situazione deve emergere, da apposita attestazione rilasciata dal responsabile dei servizi socio assistenziali su segnalazione del responsabile di procedimento; in tal caso la salma deve essere inumata ed il trasporto funebre deve essere effettuato nella forma ordinaria più semplice.

Nel caso in cui il defunto non abbia familiari obbligati per legge che possano provvedere alle esequie a ciò provvede il Comune tramite i Servizi socio assistenziali, previa adozione di relativo atto deliberativo.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite annualmente in sede di bilancio.

Art. 5 – RITI RELIGIOSI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numerose persone devono essere preventivamente autorizzate.

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 6 – TRASPORTO FUNEBRE

Costituisce trasporto di salma o di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso o di rinvenimento all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di idonei mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il trasporto funebre deve essere effettuato da imprese in possesso della necessaria autorizzazione.

L'incaricato del trasporto sigilla il feretro che viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento o alla cremazione (rilasciati dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso). L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o impianto di cremazione.

L'autorizzazione al trasporto dei resti mortali o resti ossei è rilasciata dal Comune di partenza.

E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa aventi le caratteristiche prescritte dalla

Legge.

Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27, comma 2, del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende:

- il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
- il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;
- la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;
- il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta.

Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.

I trasporti funebri sono eseguiti a mezzo di autofunebri idonee e conformi alle norme del "Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento" e agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Il custode del cimitero ricevendo il feretro accerta la regolarità dei documenti e la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato, in base alle risultanze documentali.

Art. 7 – RICEVIMENTO DI CADAVERI

Nei cimiteri del Comune di Varese Ligure devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune di Varese Ligure, ma aventi in esso, al momento della morte, la residenza;
- i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune di Varese Ligure e morte fuori di esso ma che abbiano già seppellite in un cimitero comunale salme del coniuge, dei figli, dei genitori, dei fratelli, del convivente anagrafico o che abbiano in precedenza acquisito il diritto al seppellimento in una sepoltura esistente in un cimitero comunale;
- i cadaveri di persone precedentemente residenti nel Comune e che abbiano dovuto trasferire la loro residenza in seguito al ricovero presso case di cura o di riposo di altri Comuni;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- i resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate.

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 8 – DIVISIONE DEL CIMITERO IN CAMPI COMUNI E PER SEPOLTURE PRIVATE

Le sepolture in terra si distinguono in:

- a) sepolture in campo comune,
- b) sepolture in area concessa a privati.

Le sepolture in campo comune vengono assegnate gratuitamente a persone indigenti e su specifica richiesta.

Le sepolture in area concessa a privati vengono assegnate in concessione previo pagamento della tariffa stabilita in sede di bilancio.

Art. 9 – SEPOLTURE PRIVATE – NATURA E CONCESSIONE

Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative.

Esse possono consistere:

- a) nella concessione d'uso temporaneo, di fosse in apposite aree per inumazioni singole dove disponibili;
- b) nella concessione d'uso temporaneo, di loculi costruiti direttamente dal Comune;
- c) nella concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di tombe di famiglia;

d) nella concessione d'uso temporaneo, di cellette costruite direttamente dal Comune, per la custodia dei resti mortali e delle urne cinerarie.

Per le concessioni private temporanee sopra indicate dovrà essere corrisposto, al Comune, la tariffa approvata in sede di bilancio.

CAMERA MORTUARIA

Art. 10 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE OBITORI E CAMERE MORTUARIE

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio nei casi e nelle forme previste dalle leggi in materia. Tali servizi possono essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è fatta nei casi previsti rispettivamente dall'art. 12 e 13 del DPR 285/90 ed è autorizzata dal Sindaco o dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento per il recupero di salma incidentata o dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 11 – SCAVATURA E UTILIZZAZIONE DELLE FOSSE

Nelle aree o riquadri per sepolture comuni ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro.

Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.

L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le misure della fossa di inumazione sono quelle previste dalla normativa vigente, fatto salvo particolari condizioni del terreno, che possono richiedere l'adozione di accorgimenti utili a favorire la naturale mineralizzazione del cadavere.

Art. 12 – NUMERAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE FOSSE – SEGNI FUNERARI.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, da un cippo realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo deve essere indicato nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

L'installazione dei cippi e/o dei copritomba e la loro manutenzione è da eseguirsi a carico del concessionario. La manutenzione dovrà essere svolta costantemente per consentire un livello di decoro e ordine idoneo al luogo.

TUMULAZIONI

Art. 13 – SPESE DI MANUTENZIONE

Tutte le spese di manutenzione delle tombe di famiglia e le spese di manutenzione ordinaria del fronte dei loculi e delle cellette sono in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 14 – SISTEMA DI TUMULAZIONE

Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo separato.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 15 – ESUMAZIONI – CARATTERI

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.09.1990 n. 285, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dal Sindaco.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni, secondo l'ordine delle esumazioni.

Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri Civili, sono esenti dai normali turni di esumazione. Il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Art. 16 – PERIODO DI TEMPO PER LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie

- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- quanto trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte ed il Responsabile dell' U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 17 – OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierele per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco.

Art. 18 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Le estumulazioni ordinarie, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Sindaco.

I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Se le salme estumulate si trovano in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali, in cassette ossario.

Art. 19 – DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME ESTUMULATE NELLA CIRCOSTANZA DI NON AVVENUTA MINERALIZZAZIONE

Nella circostanza di non avvenuta mineralizzazione, è vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato il defunto nel loculo al momento della tumulazione

Art. 20 – CORRISPETTIVI

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, tranne quelle relative a sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono a carico del richiedente.

ART. 21 – CASI IN CUI È RICHIESTO AGLI ISPETTORI SANITARI DI PRESENZIARE ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Di norma le operazioni cimiteriali vengono effettuate dal custode del cimitero senza la presenza dell'ispettore sanitario dell'ASL, tranne i casi in cui l'operazione sia necessaria in seguito all'intervento dell'autorità giudiziaria.

ART. 22 – PERSONALE ADETTO ALLA CUSTODIA DEI CIMITERI

Al personale addetto alla custodia dei cimiteri spettano i seguenti adempimenti:

- per ciascun cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento di cui all'art. 6 del D.P.R. 10.09.1990 N. 285, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- ritira l'autorizzazione del Sindaco che gli viene consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
- presenza alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali impartite dall'autorità competente;
- iscrive sull'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dagli artt. 52 comma 2 e 53 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285 nonché le variazioni conseguenti alle esumazioni, estumulazioni, traslazioni di salme o di resti ecc.. Tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta dell'autorità di controllo.
- sorveglia a che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia stato debitamente autorizzato;
- si reca nei cimiteri per effettuare gli opportuni controlli;
- vigila e si accerta che la costruzione dei sepolcri privati, la collocazione delle lapidi ed ogni altro intervento eseguito da privati e dalle imprese all'interno del cimitero sia stato debitamente autorizzato;
- controlla che venga effettuata la manutenzione delle sepolture private da parte dei concessionari;
- segnala alle autorità competenti irregolarità, necessità, problemi ecc. attinenti il servizio cui è addetto;
- è responsabile del buon andamento del cimitero e svolge ogni altra mansione necessaria ai fini della corretta esecuzione del presente Regolamento.

CREMAZIONE, CONSEGNA E AFFIDAMENTO CENERI

ART. 23 - CREMAZIONE

Il Comune, non disponendo di impianto di cremazione, provvede alla cremazione ricorrendo ad impianti autorizzati.

ART. 24 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

Per la cremazione di un cadavere è necessaria l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso. Nel caso di cremazione di salma precedentemente inumata o tumulata, competente al rilascio dell'autorizzazione è l'ufficio di Stato Civile del luogo ove è sepolta la salma.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinato all'accertamento, da parte dell'Ufficiale di stato civile, della presenza delle condizioni di cui all'art.79 del D.P.R. n.285/90.

ART. 25 - URNE CINERARIE

Le ceneri provenienti dalla cremazione vengono raccolte in un'urna cineraria, debitamente sigillata per evitare profanazioni.

Sull'urna, che deve contenere le ceneri di una sola salma, deve essere indicato all'esterno il nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta degli aventi titolo e su concessione, la conservazione delle ceneri si effettua nel cimitero tramite inumazione, in cellette o colombari, salvo domanda di sistemazione in sepoltura privata o in cinerario comune se esistente o affidamento al richiedente.

ART. 26 - AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO

L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a seguito di presentazione di istanza, in bollo, da parte del parente individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri.

All'istanza dovrà essere allegata la volontà espressa dal defunto o copia conforme, manifestata con testamento pubblico, segreto oppure olografo. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, dovrà essere presentata la volontà manifestata dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

Nella medesima richiesta dovranno essere indicati:

- i dati anagrafici dell'affidatario (unicamente un familiare), gli estremi identificativi del luogo di localizzazione dell'urna oltre quelli del defunto le cui ceneri dovranno essere affidate;
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e il consenso per l'accettazione dei controlli da parte dell'Amministrazione Comunale o degli organi ispettivi;
- il luogo di conservazione;
- la persona incaricata a prendere in consegna l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna per l'affidamento ;
- l'essere a conoscenza delle norme sui reati e le sanzioni amministrative sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- l'essere a conoscenza della possibilità, nel caso in cui il familiare o suoi eredi intendano recedere dall'affido, di richiedere il trasferimento dell'urna per la sepoltura presso un qualsiasi cimitero o la dispersione nel rispetto della normativa vigente in materia;
- l'assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli o restrizioni imposte dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale dell'eventuale variazione del luogo di custodia entro il termine massimo di 5 giorni dall'effettivo trasferimento, al fine dell'aggiornamento del verbale e del registro degli affidi.

L'istanza redatta su apposita modulistica, dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione.

ART. 27 - CARATTERISTICHE DELL'URNA PER L'AFFIDO

Per quanto attiene le caratteristiche delle urne dovrà essere previsto quanto segue:

- l'urna potrà essere metallica, di ceramica, legno, ecc. purché il contenitore interno sia di zinco e sigillato. La sigillatura potrà avvenire, se espressamente richiesto, in presenza del soggetto affidatario;
- all'esterno dell'urna dovranno essere indicati, su apposita targhetta fornita dalla ditta di onoranze funebri, i dati anagrafici del defunto, la data del decesso e di cremazione, mentre su targhetta fornita dal personale cimiteriale sarà apposto il numero del permesso di seppellimento.

ART. 28 - MODALITA'

Qualora l'affido sia stato richiesto dal de cuius in attesa della possibilità di poter disperdere le ceneri o nel caso di rifiuto o morte dell'affidatario, le stesse dovranno essere consegnate al personale di custodia del cimitero ed essere conservate, secondo la richiesta dei familiari o disperse ove sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente.

La consegna dell'urna contenente le ceneri per l'affido avverrà previa sottoscrizione di apposito verbale da parte dell'affidatario o suo delegato e del personale di custodia del cimitero e dovrà riportare:

- Il numero identificativo dell'affido, corrispondente all'autorizzazione;
- I dati identificativi del defunto;
- Gli estremi di autorizzazione alla cremazione;
- I dati anagrafici dell'affidatario;
- Gli estremi identificativi del luogo di conservazione dell'urna.

Tale verbale sarà redatto in triplice copia: una per il Comune di decesso, una per la Società di cremazione ed una per l'affidatario.

Nel caso di morte dell'affidatario, se lo stesso ha espresso la volontà, in forma scritta datata e con firma olografa, di affidare le ceneri ad altro familiare, quest'ultimo può detenerle previa autorizzazione degli uffici comunali competenti.

ART. 29 - AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a seguito di presentazione di apposita istanza, in bollo, a cura del soggetto individuato dal defunto per la dispersione con allegata l'espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, nella forma testamentaria o in altra forma scritta purché datata e con firma olografa.

La dispersione può essere autorizzata anche per le ceneri già affidate o tumulate nei loculi cinerari, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà del defunto risultante da testamento o da altra dichiarazione scritta successiva.

La dispersione delle ceneri può essere effettuata da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. 24/2007 o da un differente soggetto espressamente indicati in vita dal defunto con atto scritto.

Nella medesima richiesta dovranno essere indicati:

- i dati anagrafici del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione ed i dati anagrafici del defunto;
- gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione;
- la conoscenza che:
- l'autorizzazione potrà essere rilasciata, nel caso in cui il Comune di dispersione fosse diverso da quello del decesso, previo nullaosta acquisito d'ufficio, del Comune in cui verranno disperse le ceneri;
- la dispersione potrà avvenire esclusivamente in presenza di persona incaricata dal Comune in cui viene effettuata;
- l'indicazione del luogo ove avverrà la dispersione secondo le indicazioni previste dall'art.4 della Legge regionale n. 24/2007 e dalla L.R. n. 4 /2008;
- l'impegno di effettuare la dispersione di norma entro 30 gg dalla data di consegna delle ceneri.

ART. 30 - CARATTERISTICHE DELL'URNA PER LA DISPERSIONE

Nel caso di dispersione in natura, per affondamento o per interrimento l'urna dovrà essere in materiale biodegradabile con impressi indelebilmente i dati anagrafici ed identificativi del defunto, le date di decesso e cremazione;

ART.31 - MODALITA'

La consegna dell'urna contenente le ceneri per la dispersione avverrà previa sottoscrizione di apposito verbale da parte del soggetto deputato alla dispersione o suo delegato e del personale di custodia del cimitero. Il verbale dovrà riportare:

- Il numero identificativo della dispersione, corrispondente all'autorizzazione;
- I dati identificativi del defunto;
- Gli estremi di autorizzazione alla cremazione;
- I dati anagrafici del soggetto deputato alla dispersione;
- Gli estremi identificativi del luogo della dispersione,
- I dati anagrafici dell'incaricato del Comune ad assistere all'evento.

Tale verbale verrà redatto in triplice copia: una per il Comune di decesso, una per la Società di cremazione ed una per il soggetto che dovrà effettuare la dispersione.

Copia del verbale, integrato con data e ora dell'avvenuta dispersione, dovrà essere riconsegnato al Comune di decesso a cura dell'incaricato dal Comune.

L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata solo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 5 e 6 della L.R., 24/2007 e dall'art. 4 del regolamento Regionale d'attuazione;

Il Comune di decesso annota in apposita sezione del registro degli affidamenti dedicata alla dispersione: gli estremi delle autorizzazioni alla cremazione, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione, nonché il luogo, la data e l'ora in cui avviene la dispersione ed il nulla osta del Comune di dispersione, se diverso da quello di decesso.

ART. 32 - LUOGHI DI DISPERSIONE

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto delle volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private.

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari.

La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti e nei tratti non soggetti a campionamenti per l'idoneità di balneazione quando gli stessi vengono effettuati e deve avvenire a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto di approdo più vicino.

E' vietata la dispersione nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 ed inoltre, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.

La dispersione in montagna o in collina deve avvenire a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili.

La dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalità

prescritte dall'Autorità Amministrativa competente.

ART. 33 - INCARICATO DEL COMUNE

L'incaricato del Comune che deve assistere alla dispersione delle ceneri è nominato dall'Ufficiale di Stato civile ed è individuato fra:

- i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti al Servizio di Polizia Municipale o al Servizio di custodia dei cimiteri del Comune di Varese Ligure;
- i dipendenti dell'Azienda di Onoranze funebri incaricata;

Eccezionalmente, valutate le circostanze, potrà essere delegato un familiare del defunto o la persona autorizzata alla dispersione.

ART. 34 - INOLTRO DELLE ISTANZE

Tutte le istanze relative all'autorizzazione alla cremazione, affido e dispersione delle ceneri potranno essere presentate all'Ufficiale dello Stato Civile, anche con le modalità previste dall'art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000.

ART. 35 - CONTROLLI E SANZIONI INERENTI L'AFFIDO E LA DISPERSIONE

Il Comune, attraverso il personale dipendente della polizia municipale, vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nelle Leggi e regolamenti in materia, comminando, in caso di inosservanza delle disposizioni inerenti l'affido e la dispersione, le sanzioni previste dall'art. 5 bis della Legge Regionale n. 4 del 11 Marzo 2008.

Il personale appositamente incaricato può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sulla corretta collocazione e conservazione dell'urna contenente le ceneri.

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 36 – ATTO DI CONCESSIONE

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso, previa domanda al Sindaco e previo pagamento della tariffa stabilita in sede di bilancio.

La concessione cimiteriale attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà.

E' dovere del concessionario mantenere in modo decoroso il proprio sepolcro curando la pulizia delle superfici, delle lapidi e delle altre parti decorative.

Art. 37 – CONCESSIONE LOCULI

La sepoltura in loculo può essere concessa, in base all'ordine di richiesta e a scelta del richiedente, solo in occasione di un decesso.

La concessione di loculi a persone viventi è ammessa limitatamente:

- al coniuge, ai genitori, ai fratelli al convivente anagrafico al momento del decesso di persona defunta alla quale è già stato concesso un loculo;
- alle persone che abbiano superato i 75 anni di età, nati in Varese Ligure o residenti in Varese Ligure al momento della loro nascita o da almeno cinque anni dal momento in cui viene presentata la richiesta della concessione;
- al coniuge, ai fratelli e al convivente anagrafico quando chiedano un loculo contiguo alla persona di cui al punto precedente.

La concessione dei loculi avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Varese Ligure.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola salma per la quale viene fatta la concessione e non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo a terzi.

La chiusura del loculo deve essere realizzata con lastre di marmo bianco. L'indicazione del nome e del

cognome del defunto o eventuali altre scritte devono essere effettuate con lettere in bronzo. Parimenti in bronzo devono essere i portaritratti, i portalampane ed i portafiori.

Nel loculo in cui è presente la salma per la quale è stata fatta la concessione è ammessa la collocazione di due cassette contenente i resti mortali o le ceneri del coniuge, del genitore, del figlio o del convivente anagrafico.

Le tariffe base per la concessione dei loculi vengono aumentate:

- del 30% quanto il loculo viene richiesto per accogliere la salma di persona ancora vivente che non abbia superato il sessantaseiesimo anno di età;
- del 120% quando il loculo viene richiesto per accogliere la salma di persona nata a Varese Ligure o residente in Varese Ligure al momento della nascita e non residente nel Comune al momento della morte;
- del 240% quando il loculo viene richiesto per accogliere la salma di persona nata e residente in altri Comuni.

Non è consentita la prenotazione per eventuali loculi costruendi od esistenti.

Art. 38 – DEPOSITO PROVVISORIO

In condizioni contingibili ed urgenti il Sindaco può disporre la tumulazione provvisoria in via diretta anche senza assenso dei familiari del defunto o familiare/avente titolo.

E' consentita la tumulazione provvisoria delle salme:

- in loculo di altro cimitero comunale, quando non vi siano colombari disponibili da assegnare in concessione nel cimitero comunale di interesse. In tal caso la tumulazione provvisoria sarà autorizzata gratuitamente fino alla data di ultimazione dei loculi da costruirsi a cura del Comune. I trasporti della salma dal cimitero di tumulazione provvisoria al cimitero di interesse avverranno a cura e spese del Comune.
- nel caso sia stato stipulato regolare contratto di concessione di un'area allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino all'ultimazione dei lavori della tomba di famiglia, previo pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale in sede di bilancio;
- nel caso debbano essere effettuati lavori di ripristino di tombe private, sino ad un massimo di anni due, salvo eventuale proroga, previo pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale in sede di bilancio.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga, il Sindaco, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere esumata se non nei casi previsti dal presente regolamento.

Il deposito provvisorio è consentito anche in loculi o tombe di famiglia concessi a privati, a condizione che il concessionario produca apposita dichiarazione dalla quale risulti la volontà di consentire il deposito provvisorio della salma di persona estranea e senza alcun fine di lucro o speculazione.

Art. 39 – CONCESSIONE CELLETTE

Per la concessione delle cellette si applicano le stesse disposizioni previste per i loculi esclusi gli aumenti delle tariffe base.

Art. 40 – CONCESSIONE AREE CIMITERIALI

Le aree cimiteriali vengono concesse per la costruzione di tombe di famiglia.

Ai sensi dell'art. 93 c. 1 D.P.R. 10/09/1990 n. 285 il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari e loro familiari.

Ai fini di cui sopra debbono intendersi per familiari del concessionario:

- ascendenti e discendenti in linea retta di qualsiasi grado;

- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei ed uterini);
- il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato o divorziato;
- i generi e le nuore;
- i suoceri e le suocere.
- su richiesta del concessionario, può altresì essere consentita la tumulazione di persone anagraficamente conviventi, nonché di persone che abbiano acquisito nei suoi confronti particolari benemeritenze.

Per gli ascendenti ed i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro al momento dell'ottenimento della concessione.

Il diritto di sepoltura si esercita in ogni caso fino al completamento della capienza del sepolcro, dietro pagamento di una tariffa che sarà stabilita in sede di bilancio, per ogni cadavere che in esso verrà tumulato.

Art. 41 – COSTRUZIONI SU AREE IN CONCESSIONE

La concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia è disposta su deliberazione della Giunta Comunale in base all'ordine di arrivo delle richieste e nei limiti della disponibilità esistente nel cimitero di interesse al momento della domanda.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale in sede di bilancio.

Qualsiasi diritto d'uso su aree destinate ad accogliere sepolture private deve risultare da apposito atto scritto contenente tutte le indicazioni atte ad individuare la concessione, i beneficiari, le condizioni della stessa e tutte le norme che regolano il diritto d'uso.

Le costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati a loro cura e spese.

I concessionari dovranno presentare adeguato progetto per il rilascio del Permesso di costruire.

La presentazione del progetto e l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza della concessione, devono aver luogo entro 3 anni dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

A lavori ultimati dovrà essere richiesto il certificato di agibilità all'Ufficio tecnico.

Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali deve essere presentato un disegno a firma del marmista. L'approvazione è di competenza dell'ufficio tecnico comunale.

I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune ai sensi di quanto dispone l'articolo 953 del Codice Civile.

Art. 42 – ESCLUSIONI

Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 43 – DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI - RINNOVO

Tutte le concessioni amministrative per sepolture private, sono temporanee, ed hanno la durata dalla data del contratto come segue:

- loculi:	a scelta del concessionario	40 anni	oppure	60 anni
- cellette:	a scelta del concessionario	30 anni	oppure	60 anni
- aree cimiteriali:	90 anni			
- inumazioni:	10 anni			

L'articolazione delle tariffe, determinate in base alla durata della concessione, è stabilita ed aggiornata in sede di bilancio.

Allo scadere del periodo, il terreno ed i manufatti tornano nella libera disponibilità del Comune, gli aventi diritto dovranno riconsegnare al Comune la sepoltura libera da cadaveri, resti o cenere sostenendone le spese.

Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo, fatto salvo, comunque, il diritto del Comune di stabilire un limite inferiore.

Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune in relazione alle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed al presunto esercizio dei diritti d'uso.

Art. 44 – CONCESSIONI SPECIALI GRATUITE

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché, per accogliere la salma di persona per la quale, a ragione di speciali benemeritenze, sia, tale onoranza, deliberata dalla Giunta Municipale.

Art. 45 – RINUNCIA AL DIRITTO D'USO

E' facoltà del concessionario o del suo avente causa, nei casi stabiliti dal presente articolo, rinunciare e restituire al Comune i loculi e le cellette avuti in concessione.

La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma o dei resti in altra sepoltura o per cause che devono essere valutate ed accolte dalla Giunta Comunale.

Per la rinuncia a concessioni di loculi e cellette, il concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti hanno diritto alla restituzione di un rimborso calcolato tenendo conto del costo iniziale della concessione rapportato al periodo di concessione residua. Le concessioni di durata perpetua verranno considerate, al fine del rimborso, di durata novantennale.

Non si fa luogo a rimborsi per le rinunce che intervengano negli ultimi cinque anni di validità della Concessione.

Il rimborso in nessun caso potrà essere superiore al costo iniziale della concessione.

Il richiedente il rimborso dovrà provvedere, a proprie spese, alla liberazione della sepoltura da salme, resti mortali, ossa o ceneri ed ad eseguire le opere di ripristino necessarie alla restituzione dei loculi, cellette e aree in stato decoroso.

In ogni caso restano a carico del rinunciante tutte le spese (anche di bollo, diritti, etc) inerenti e conseguenti l'atto di retrocessione.

Dopo la rinuncia quanto retrocesso sarà disponibile per la concessione ad altri soggetti, ai prezzi di concessione vigenti.

Art. 46 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza quando:

- per le sepolture individuali, l'utilizzazione non avvenga entro un anno dalla morte della persona per la quale la concessione è stata fatta;
- per le sepolture di famiglia, la costruzione del sepolcro non venga ultimata entro tre anni dalla data del contratto, salvo proroga concessa dalla Giunta comunale;
- quanto la salma venga trasferita ad altra sepoltura;
- per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto per le tombe di famiglia;
- in caso di grave inadempimento delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione;
- nel caso che si rilevi lucro o speculazione.

In caso di sepoltura privata abbandonata in seguito ad incuria il Comune diffida il concessionario o gli aventi diritto a ripristinare il manufatto.

In caso di irreperibilità del concessionario o degli aventi diritto la diffida verrà pubblicata per tre mesi all'Albo Pretorio online, presso il cimitero del Comune ed eventualmente in altri luoghi idonei a divulgare la notizia.

La procedura si interrompe per gli aventi diritto che entro la scadenza dei tre mesi dalla suddetta pubblicazione si presentino e si impegnino, con apposita dichiarazione, a ripristinare il manufatto entro un congruo termine.

L'atto di dichiarazione di decadenza della concessione è adottato dalla Giunta comunale.

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco con propria ordinanza disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri in sepolture comuni.

Le sepolture rese in tal modo sgombre, tornano nella disponibilità del Comune che può concederle a chi ne faccia richiesta.

In caso di decadenza non è dovuto alcun rimborso al concessionario.

Art. 47 – ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Le concessioni si estinguono naturalmente per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.

Le concessioni si estinguono anche con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del d.P.R. n. 285/1990.

Nel caso di tomba di famiglia il diritto di sepoltura si estingue alla morte di tutti i membri della famiglia del concessionario.

Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nelle sepolture comuni.

Con l'estinzione della concessione, il Comune rientra nella piena disponibilità della sepoltura individuale o collettiva.

Art. 48 – REVOCA DI CONCESSIONE PER MANUFATTI PERICOLANTI

Le concessioni a suo tempo rilasciate possono essere revocate quando un complesso di loculi si trovi in uno stato di degrado tale da non poter essere più riparato in quanto il manufatto è pericolante.

La revoca viene fatta con provvedimento del Sindaco sentito il Tecnico Comunale, pubblicato all'albo pretorio del Comune e affisso al cimitero interessato per 90 giorni consecutivi e notificato agli interessati se reperibili.

Il Sindaco adotterà, sentito il medico dell'A.S.L., tutti i provvedimenti necessari per l'estumulazione dei feretri e la collocazione in apposite cassette ossario qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di mineralizzazione, o in appositi loculi qualora le salme non siano ancora mineralizzate.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato, dopo la ripubblicazione all'albo comunale per 15 (quindici) giorni.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni contenute nei precedenti regolamenti comunali di polizia mortuaria, ed ogni altro atto o provvedimento emanato dall'Amministrazione Comunale in contrasto o comunque incompatibile con il presente regolamento.

Le concessioni per sepolture rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento conservano la durata stabilita nei rispettivi atti di concessione nonché il relativo regime di sepoltura salvo quanto previsto nei casi di estinzione della concessione.

ART. 50 - SANZIONI

Per l'applicazione delle sanzioni conseguenti le violazioni del presente regolamento, si rinvia all'art. 107 del DPR 285/1990 ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto :

Il Sindaco Presidente
Michela Marcone

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sabina Desiderato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Varese Ligure, li 15.12.2011

La sujestesa deliberazione :

ai sensi dell'art. 124, comma primo, del D. Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sabina Desiderato

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'

Si attesta che a presente deliberazione:

è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'articolo 134, comma terzo, del D. Lgs. n. 267/2000.

è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma quarto, del D. Lgs. n. 267/2000.

Varese Ligure li 15.12.2011

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sabina Desiderato

COPIA CONFORME

La presente copia fotostatica è conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Varese Ligure, li _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi della legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è annullata per vizi di legittimità con provvedimento motivato del Difensore Civico trasmesso a seguito di richiesta in data _____, prot. n. _____, ai sensi dell'art. 127 del D. Lgs. 267/2000.

Varese Ligure, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sabina Desiderato